

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(approvato il 4 settembre 2025 dal Consiglio d'Istituto del. n° 1 del 04/09/2025)

INTRODUZIONE

L'ordinario buon andamento delle attività scolastiche si basa sull'osservanza del Regolamento di Istituto, che stabilisce le norme di comportamento degli alunni e le relative sanzioni in caso di inosservanza, sulla scorta di quanto indicato anche nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24/06/1998, n. 249 e successive modifiche) che raccoglie i diritti e i doveri degli allievi. È parte integrante del presente Regolamento di Istituto, il Regolamento di applicazione della normativa sull'utilizzo dello smartphone, il Regolamento di Prevenzione e Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e di cyberbullismo nella Scuola, il Regolamento dei Viaggi e Visite guidate, il Regolamento di applicazione della normativa antifumo, gli allegati (modulistica).

NORME GENERALI

Art. 1 Entrata a scuola.

Gli alunni entrano nell'atrio dell'istituto dall'ingresso principale. Dopo il suono della prima campana devono recarsi subito in classe, dove saranno accolti dal docente della prima ora. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni.

Nota: l'atrio dell'Istituto viene aperto alle ore 7:20 per gli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico e alle 7:30 per tutti gli altri; tutti possono sostare solo nell'atrio, dove saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio, e possono entrare nelle classi solo al suono della prima campana alle 7:40. Le lezioni iniziano alle ore 7:45.

Art. 2 Gestione dei ritardi.

Gli alunni che entrano in classe dopo il suono della seconda campana:

- potranno entrare in classe se muniti del permesso di entrata permanente in ritardo per motivi di trasporto **previa dichiarazione scritta dal genitore depositata in segreteria;**
- **in via eccezionale (eventi atmosferici, incidente e traffico, ecc.) potranno accedere alle lezioni entro le 7.50. Il docente segnerà "Ritardo breve" sul registro elettronico e il genitore deve presentare la giustificazione entro il giorno successivo. Si ricorda che la mancanza di puntualità sarà considerata ai fini del voto di comportamento e che al quinto ritardo breve verranno convocati i genitori;**
- **se l'arrivo a scuola avviene oltre le 7.50, senza formale richiesta di ingresso posticipato effettuata dal genitore sul libretto web, gli alunni dovranno attendere in atrio il termine della prima ora di lezione e potranno accedere alle lezioni previo permesso della Dirigente o dei suoi Collaboratori;**

- **l'accesso in Villa Brusarosco sarà gestito nel medesimo modo da personale delegato.**

Art.3 Uscita da scuola.

Tutti i genitori degli studenti minorenni devono compilare il modello di "Autorizzazione uscita autonoma minore" nel registro elettronico entro l'inizio delle lezioni a settembre, per consentire loro di uscire in autonomia al termine delle lezioni.

Art. 4 Comunicazioni tra scuola e famiglia.

Le comunicazioni avvengono tramite Registro Elettronico. Genitori e studenti sono provvisti di proprie credenziali. **Le credenziali dei genitori sono personali e pertanto non devono essere comunicate ai figli.**

Le famiglie e gli studenti devono consultare costantemente il Registro Elettronico.

Le comunicazioni tra docenti e famiglie e studenti devono avvenire attraverso i canali istituzionali e devono riguardare esclusivamente questioni scolastiche.

Art.5 Entrate posticipate. Uscite anticipate.

Per poter far richiesta motivata di permesso di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata permanente, i genitori degli studenti dovranno accedere alla sezione MODULISTICA del Registro Elettronico; invece, per la richiesta saltuaria di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata i genitori compileranno l'apposita sezione del Libretto web.

Le uscite anticipate vanno richieste dalle famiglie entro e non oltre la prima ora. Lo studente dovrà comunicare all'insegnante della prima ora la richiesta effettuata da un genitore sul libretto web. Il docente della prima ora autorizzerà l'uscita se presentata secondo le modalità riportate nell'art.7.

Non è consentita l'uscita anticipata di un alunno minorenne senza l'accompagnamento di un genitore o di un adulto appositamente delegato. La delega deve essere compilata nella sezione apposita del Registro Elettronico.

Le uscite anticipate autonome verranno concesse solo agli studenti maggiorenni autorizzati dai genitori.

I genitori degli studenti maggiorenni possono fornire la liberatoria con la quale autorizzano, ogni anno, i propri figli a firmare le giustificazioni per le assenze, le eventuali comunicazioni di scioperi del personale e/o eventuali entrate/uscite fuori orario.

Se tale liberatoria non viene confermata, si intende che il genitore deve firmare le giustificazioni e l'alunno, di conseguenza, non è autorizzato a giustificarsi da sé.

Art. 6 Assenze.

Ogni assenza deve essere giustificata il giorno stesso del rientro a scuola, tramite Libretto Web dal genitore o, se autorizzato, dallo studente maggiorenne, e deve esprimere con chiarezza i giorni e il motivo dell'assenza. Non è consentita la riammissione alle lezioni senza la giustificazione. L'alunno potrà eccezionalmente essere riammesso alle lezioni, previa autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. L'insegnante della prima ora riporterà tale mancanza nella sezione "Annotazione" del R.E. Alla seconda assenza non giustificata tempestivamente l'inadempienza deve essere indicata nella sezione "Richiami" del R.E.

N.B.: la giustificazione delle assenze viene effettuata tassativamente dall'insegnante della prima ora che accederà al Registro Elettronico e dopo aver effettuato l'appello entrerà nella sezione Libretto web per giustificare assenze e/o ritardi.

Art.7 Limiti alle entrate posticipate e uscite anticipate.

Non è concesso entrare dopo le 9:35 (seconda ora) ed uscire prima delle 12:35 (quarta ora), salvo eccezioni autorizzate dalla Dirigente Scolastica o dai suoi collaboratori, per motivi adeguatamente documentati.

Non è consentito, altresì, chiedere per lo stesso giorno di lezione l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata.

Art.8 Regolamentazione entrate dei genitori.

I genitori, o chi ha la responsabilità genitoriale, che hanno bisogno di accedere all'istituto per qualsiasi ragione (segreteria didattica, accompagnamento dei figli in entrata posticipata o uscita anticipata, ecc.) devono annunciarsi al citofono del cancelletto esterno e attendere che un collaboratore scolastico lo apra.

Art.9 Parcheggio della scuola.

Il parcheggio della scuola è riservato al personale, pertanto genitori e alunni automuniti non possono accedervi con i loro mezzi.

Art. 10 Decoro.

La scuola è un ambiente pubblico, pertanto il modo di presentarsi degli allievi e del personale dovrà essere decoroso e adeguato a ciò che si conviene ad un Istituto scolastico.

Art.11 Rispetto degli ambienti scolastici

Tutti, docenti, personale e studenti, sono tenuti a rispettare l'ambiente scolastico che è costituito da: arredi (banchi, sedie, armadi tapparelle, ecc) strumentazione (dispositivi elettronici, sussidi didattici, libri, attrezzi sportivi, ecc), locali (tinteggiature) e spazi esterni.

Pertanto ogni persona è tenuta a mantenere pulito e in ordine lo spazio utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

I rifiuti devono essere smaltiti negli appositi contenitori e non è tollerato l'abbandono di oggetti personali o immondizia.

Art. 12 Risarcimento danni.

Il patrimonio dell'Istituto appartiene alla collettività e chiunque lo danneggi è tenuto al risarcimento dei danni. La valutazione dell'entità del danno è determinata dalla Giunta Esecutiva. Quando l'individuazione dei responsabili non è possibile, il risarcimento è dovuto dal gruppo o dai gruppi che hanno usufruito dell'arredo, dell'aula/laboratorio o delle attrezzature.

Art. 13 Manifesti e avvisi.

Manifesti e avvisi vanno affissi negli appositi spazi comuni predisposti dalla scuola, **previa verifica e autorizzazione da parte del DS**. Nelle classi, previo accordo con l'insegnante coordinatore, possono essere affissi avvisi o manifesti che siano inerenti con l'attività didattica o con interessi culturali degli alunni quando non siano in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.

Art. 14 Divieto di fumo.

È assolutamente vietato fumare (anche la sigaretta elettronica) in tutti i locali dell'edificio scolastico e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto. **I locali nei quali non è possibile vigilare in modo diretto (bagli) sono dotati di sensori antifumo.** La violazione del divieto è punita con sanzioni pecuniarie e disciplinari in forza dalla legge dello Stato. Il DS e il responsabile della sicurezza possono comminare le sanzioni pecuniarie; tutti i docenti e il personale della scuola devono sorvegliare sul rispetto della norma e segnalare eventuali violazioni al DS, al RSPP o ai collaboratori del DS. Si rimanda al relativo Regolamento.

Art.14 Divieto uso smartphone.

È assolutamente vietato utilizzare lo smartphone (Circ. ministeriale n.3392/2025) in tutti i locali dell'edificio scolastico e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto e durante tutto il tempo scuola, compresi gli intervalli e gli spostamenti. Anche gli smartwatch con funzioni di cellulare devono essere spenti e riposti nello zaino, al pari di tutti gli altri dispositivi elettronici. Tale divieto è esteso anche ai docenti e al personale in servizio. In ragione del divieto previsto nella circolare ministeriale si consiglia agli studenti di non introdurlo in ambiente scolastico. La violazione del divieto è punita con sanzioni disciplinari. Il DS, tutti i docenti e il personale della scuola devono sorvegliare sul rispetto della norma e segnalare eventuali violazioni al DS o ai collaboratori del DS.

Art. 15 Riunioni e assemblee.

La legge garantisce a tutte le componenti della scuola il diritto di riunione ed assemblea. Le riunioni e le assemblee durante l'orario scolastico o di lavoro si svolgono nelle modalità e nei tempi indicati dalla normativa.

Le riunioni e le assemblee che si svolgono devono essere richieste almeno cinque giorni prima al Dirigente scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il DS può chiedere di rinviare o non autorizzare la riunione in presenza di condizioni ostative gravi che vanno rese note agli organizzatori.

Art. 16 Manifestazioni studentesche.

In occasione di manifestazioni degli studenti, dovrà essere garantita la piena libertà di parteciparvi o meno. In caso di astensione collettiva proclamata dagli studenti la scuola garantisce il proprio funzionamento a prescindere dal numero di alunni presenti. I genitori, o coloro che esercitano la potestà dello studente minorenni, dovranno dichiarare, nella sezione del R.E. relativa alla motivazione delle assenze, di essere a conoscenza della partecipazione del figlio alla manifestazione. Gli alunni maggiorenni, autorizzati dai genitori a giustificare assenze, dichiarano autonomamente la loro adesione come motivazione dell'assenza.

N.B.: Ove si verificassero astensioni collettive il Consiglio di classe si riserva di recuperare le giornate di mancato svolgimento delle lezioni, sottraendole alle visite didattiche o ai viaggi di istruzione.

Art. 17 Accesso ai laboratori.

L'accesso ai laboratori e ai reparti di lavorazione, al fine di evitare responsabilità e incidenti, è consentito agli alunni soltanto in presenza degli insegnanti o del personale addetto. Durante le esercitazioni in laboratorio tutti devono indossare l'abbigliamento previsto nel rispetto delle norme di sicurezza (DPI: camice, guanti e occhiali protettivi). Per motivi di sicurezza gli zaini devono essere riposti fuori dall'aula negli appositi spazi. Nei laboratori è assolutamente vietato consumare cibi e bevande.

Art. 18 Uscita dall'aula.

Durante le lezioni gli alunni possono uscire **non più di uno alla volta** dall'aula e solo per motivi validi o in caso di effettiva necessità, previo consenso del docente dell'ora, responsabile dell'incolumità dello studente. È proibito uscire dall'aula durante le lezioni per recarsi ai distributori. **Non è consentito andare in bagno durante la prima e la quarta ora di lezione, se non in casi eccezionali adeguatamente giustificati dal genitore. Gli alunni con orario di sei ore non possono uscire dall'aula durante la seconda ricreazione riservata a coloro che hanno l'orario di sette ore.**

Art. 19 Spostamenti nel cambio dell'ora.

Al cambio dell'ora, se è previsto un cambio d'aula, gli alunni e i docenti sono tenuti a raggiungere velocemente le rispettive destinazioni; è severamente vietato sostare nei corridoi.

Art. 20 Intervallo.

Durante l'intervallo gli alunni devono uscire obbligatoriamente dalle aule, dopo aver aperto le finestre e chiuso le porte. Gli spazi predisposti per l'intervallo, se è possibile la **ricreazione all'aperto, sono il cortile interno (lato concerie) e la zona antistante la palestra. Non è consentito sostare nell'area del parcheggio antistante l'istituto.** In caso di maltempo, gli studenti devono rimanere al proprio piano, nello spazio antistante la propria aula. Coloro che si trovano nei secondi piani che hanno necessità di usufruire dei distributori possono recarsi al primo piano. **È fatto divieto di sostare nel corridoio tra i due blocchi per questioni di sicurezza, sui pianerottoli o sulle scale. È assolutamente vietato uscire dal perimetro scolastico.** Al termine dell'intervallo gli alunni sono tenuti a rientrare immediatamente nelle aule per attendere gli insegnanti, senza sostare nei corridoi o nell'atrio.

Art. 21 Accesso ai distributori.

Durante le lezioni è fatto divieto agli alunni di accedere ai distributori di acqua, bevande e snack. La fornitura di acqua è consentita solo entro le 7.40 e durante gli intervalli.

I docenti che durante le lezioni sostano nei pressi dei distributori e nella zona antistante gli uffici sono invitati a non arrecare disturbo.

Art. 22 Sicurezza in aula.

Gli alunni devono evitare di compiere qualsiasi gesto che possa arrecare danno a sé e agli altri. Durante le lezioni gli alunni non possono utilizzare oggetti e/o materiali di qualsiasi ordine e tipo non strettamente inerenti l'attività scolastica. **È fatto divieto di avvicinarsi e di affacciarsi alle finestre o di gettare oggetti all'esterno.**

Art. 23 Utilizzo dei dispositivi scolastici

È consentito utilizzare solamente i dispositivi (tablet e PC) forniti dalla scuola e secondo le indicazioni dell'insegnante.

Gli studenti con BES possono utilizzare i propri device solo se previsti nel PDP/PEI e autorizzati dalla dirigenza.

Chi ha necessità di introdurre lo smartphone a scuola, per documentate esigenze sanitarie, dovrà attenersi allo specifico regolamento.

E' fatto, comunque e sempre, assoluto divieto di utilizzare telecamere e fotocamere nell'istituto e in generale è vietata la ripresa non espressamente autorizzata dalla dirigenza di persone e luoghi all'interno della scuola.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

Art. 24 Iniziative personali.

Tutte le iniziative personali nell'ambito dell'Istituto e a nome di esso devono essere espressamente autorizzate dagli organi previsti.

Art. 25 Ricevimento della Dirigenza.

La Dirigente e i Collaboratori ricevono gli studenti e i familiari solo su appuntamento da richiedere tramite email scrivendo agli indirizzi dirigente@galileiarzignano.it e vicepresidenza@galileiarzignano.it. **specificando nell'oggetto la classe, il nome e cognome dello studente.**

DIVIETO DI UTILIZZO DELLO SMARTPHONE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO

L'uso dei cellulari e dei vari dispositivi elettronici da parte degli alunni durante lo svolgimento dell'attività didattica, anche a fini didattici, e più in generale in orario scolastico è vietato (Circ. MIM n.3392 del 16/06/2025).

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla dipendenza, alla distrazione e alla deconcentrazione.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e alunni) in orario di servizio. In caso di conclamata assenza di connessione è consentito al docente della prima ora di utilizzare il proprio dispositivo per segnare assenze e eventuali uscite anticipate.

Tale divieto è così regolamentato:

Art.1 È vietato utilizzare il telefono cellulare. Il divieto è esteso agli smartwatch e strumenti simili (walkman, mp3, auricolari, cuffie, ipod, fotocamera, videocamera, ecc...) durante tutte le attività didattiche, in tutti i locali della scuola sia interni che esterni (palestra, laboratori, bagni, corridoi, atrio, cortili, ecc) e durante tutto il tempo scuola, compreso l'intervallo.

Art.2 I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi. Lo smartphone deve essere inserito nel portacellulare ricevuto in dotazione dall'istituto.

Art.3 Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.

Art.4 Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo a scuola, oppure a violare uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente regolamento (non lo inserisce nel porta cellulare, ecc), verranno applicate le sanzioni disciplinari indicate nel presente regolamento.

Art.5 Nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, lo smartphone non sarà consegnato al docente ma sarà custodito spento a cura del singolo studente. L'uso è consentito esclusivamente al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico.

Art.6 La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento ("Sanzioni disciplinari", art.3, lettera J: Nota disciplinare alla prima infrazione; Sospensione dalle lezioni di **un giorno alla seconda infrazione; sospensione fino a un massimo di cinque giorni** nella reiterazione delle infrazioni).

Art.7 I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

Art.8 La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

La nostra scuola si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre figure, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica dei rischi dell'utilizzo della rete internet.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber-bullismo in tutte le forme. Le nuove tecnologie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, a partire dalla giovane età. Gli studenti di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, devono essere resi coscienti in modo critico e riflessivo circa l'uso delle tecnologie digitali, e consapevoli dei rischi del mondo digitale ai quali gli stessi sono esposti, sia in ambito civile che penale, sia come soggetti agenti che come semplici spettatori. Rientra nella responsabilità genitoriale, quanto alla famiglia, e in quella formativa, quanto alla scuola, sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. I bulli sono perseguibili penalmente.

1. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata: è un comportamento al quale il nostro ordinamento attribuisce un elevato disvalore sociale e pertanto lo stesso lo sanziona, sia sul piano civile che su quello penale.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo si usa identificare le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il bullo è, in genere, il soggetto più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa

consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

2. IL CYBERBULLISMO

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Alcune particolari caratteristiche differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo:** il cyber-bullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyber-bullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori

- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

In Italia, la normativa sul bullismo e sul cyberbullismo si è evoluta, passando da un approccio focalizzato principalmente sul cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") a una visione più ampia che include anche il bullismo tradizionale con la recente approvazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". La legislazione più recente si concentra sulla prevenzione, l'educazione e il supporto, specialmente in ambito scolastico.

Oltre alle leggi principali, esistono altri strumenti normativi e operativi che completano il quadro italiano per la lotta al bullismo:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L. 71/2017 e L. 70/24

4. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo si identificano le seguenti responsabilità.

4.1 *Culpa in vigilando ed educando dei genitori*

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili (art. 2048 c.c.).

4.2 *Culpa in vigilando e in organizzando della scuola*

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*"

Ex art. 2048, 2° c.c., "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". La

presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5. LE FIGURE SCOLASTICHE COINVOLTE

Alla luce di quanto indicato delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 2021, sono previste le seguenti attività e connessi obblighi da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

5.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- o Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell' autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- o promuove interventi di prevenzione e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- o organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- o predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- o tramite il sito web della scuola si forniscono informazioni sul Team bullismo e sulle attività di contrasto;
- o attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- o a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo;
- o le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.

5.2 REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021, il ruolo del referente si articola secondo i seguenti compiti e funzioni:

- o collabora con gli insegnanti della scuola;
- o propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- o coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- o monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- o coordina il Team Antibullismo;
- o crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- o coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

5.3 IL TEAM ANTIBULLISMO

- o coordina e organizza attività di prevenzione; interviene nei casi acuti;
- o comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

5.4 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- o approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- o facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

5.5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

- o all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- o in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- o predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- o partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

5.6 I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Nel testo delle Linee di orientamento si citano appositamente i docenti che ricoprono la funzione di Coordinatore dei Consigli di classe per individuarne i compiti:

- o monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- o registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

5.7 I DOCENTI

- o tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalare al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva. Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Si ricorda che

tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte.”;

- o devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente

5.8 LE FAMIGLIE:

- o sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- o firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- o sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

5.9 LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Anche per le studentesse e gli studenti le Linee di orientamento del 2021 sottolineano, oltre al ruolo di vigilanza e di aiuto alle vittime, quello di protagoniste/i nella formazione e autoformazione, con particolare riferimento a chi assume un ruolo di rappresentanza:

- o partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola; i rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- o sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, rifere di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolando e intervenendo attivamente in sua difesa); sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.
- o segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- o ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

5.10 I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

- o svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio,* ferme restando le responsabilità dei docenti;
- o nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- o partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;

- o segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente
- o Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.

****Secondo l’art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza. Gli incaricati di pubblico servizio sono ugualmente soggetti attivi e passivi di reato. Ha pertanto obbligo di denuncia degli illeciti penali di cui vengono a conoscenza, così come è tutelato potendo essere integrati nei suoi confronti i reati di minaccia e resistenza analogamente a quanto accade per i pubblici ufficiali.***

6. L’INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola non accetta in **nessun caso** atti di bullismo o di cyberbullismo, pertanto in caso si verificano comportamenti riconducibili a detta fattispecie, essa adotta sanzioni disciplinari che riflettono la gravità del fatto.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, coinvolgendo i genitori o l’esercente la potestà genitoriale sul minore, quali figure fondamentali per contrastare tali comportamenti.

6.1 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo, l’insegnante ha l’obbligo di riferire eventuali fatti di reato in danno o ad opera di minori, e ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico, che, a sua volta ne darà avviso alla famiglia.

Si precisa che, come indicato dalla Circolare n. 3392 del 16.6.25 del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) vige il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché sono previste specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

Verrà fatta da parte della scuola un’analisi e valutazione dei fatti e la stessa adotterà le misure, le azioni ed i provvedimenti come di seguito indicati, con l’obiettivo di sviluppare l’empatia, l’autocontrollo, l’aumento della positività, evidenziando le conseguenze di ogni comportamento, e di sviluppare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Nell’ambito di un percorso educativo e di monitoraggio, i docenti e gli altri soggetti coinvolti, si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto, provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull’accaduto anche attraverso la Scheda di segnalazione disponibile nel sito dell’Istituto Galilei.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al*

confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato.

Obiettivi:

- sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

6.2. VALUTAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) c.p., e all'art. 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet) nei confronti di altro minorenne, **è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta.**

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore (estratto dall'art. 2, Legge n. 71/2017).*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

6.3 PROTOCOLLO DI INTERVENTO SECONDO LE INDICAZIONI DEL MIM

Intervento con la <i>vittima</i>	Intervento con il <i>bullo</i>
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di <i>gruppo con i bulli</i>
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	

6.4. COMPORTAMENTI SANZIONABILI

COMPORTAMENTO CORRETTO	INFRAZIONE	SANZIONE
Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	La sanzione scatta al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea o altro occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione scatta già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>

Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, etc.) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggistica istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
---	--	---

7. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul *bullismo e il cyberbullismo* è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha messo in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- ✓ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✓ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- ✓ Direttiva PCM 14/12/1995;
- ✓ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- ✓ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ✓ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- ✓ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- ✓ Circolare 3/Sanità/2005;
- ✓ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- ✓ Legge 16/01/2003 n.3;
- ✓ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- ✓ DPCM 23/12/2003;
- ✓ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008;
- ✓ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- ✓ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica. Con il presente Regolamento l'informativa effettuata dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia quale responsabile del comportamento illecito del minore ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- ✓ E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
- ✓ In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili; tutti i docenti e il personale ATA in sorveglianza sono preposti per la vigilanza e sono tenuti a rilevare le violazioni.
- ✓ Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate alla dirigenza.
- ✓ Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto anche nella sede di Villa Brusarosco e al Liceo "Da Vinci".

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo (tutto il personale in sorveglianza).

2. E' compito dei responsabili preposti:

- ✓ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
- ✓ Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, la Dirigente Scolastica può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte negli Allegati A ed F)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto pari al minimo, quindi € 27,50 alla prima infrazione; tale importo viene di volta in volta raddoppiato in presenza di recidive (importo doppio del minimo alla seconda infrazione, quadruplo alla terza e così via)
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico ITTE "G.Galilei" - Verbale n. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (Contestazione e Notificazione)

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (il Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento.

Art.1 Doveri

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
- rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento di Prevenzione e Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e di cyberbullismo nella Scuola di cui all'Allegato I, e ad adottare tutti i comportamenti conformi al più pedissequo rispetto dello stesso
- consegnare, all'arrivo a scuola, al personale ATA in portineria ogni e qualsiasi oggetto di difesa personale quale risultante da espressa autorizzazione scritta del/i genitore/i o da persona esercente sullo studente la potestà genitoriale, poiché, in mancanza di detta autorizzazione scritta, è vietato arrivare a scuola ed introdurre nell'ambiente scolastico ogni e qualsiasi oggetto di difesa personale.

Art.2 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti.

Sempre salva l'applicazione di quanto previsto dall'ordinamento giuridico in sede penale e/o civile, sono sanzionabili tutti i comportamenti contrari al presente Regolamento di Istituto ed Allegato I, tenuti nell'ambito dell'attività scolastica, extra-scolastica, didattica, extra-didattica, ivi comprese le assemblee, l'intervallo, le uscite didattico/sportive e i viaggi di istruzione.

I comportamenti di seguito riportati sono da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, poiché non esauriscono la gamma delle possibili mancanze disciplinari che si possono verificare e sanzionare.

- a) Fumare
- b) Usare lo smartphone
- c) Utilizzare lo smartwatch

- d) Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici
- e) Inosservanza degli orari in genere (numerosi ritardi brevi non imputabili al trasporto), rientri in classe in ritardo dopo il termine delle ricreazioni)
- f) Frequenti e numerose assenze non adeguatamente e puntualmente giustificate
- g) Comportamento disattento e disinteressato
- h) Disturbo dell'attività didattica
- i) Uscite ripetute o prolungate dalla classe
- j) Attività non autorizzate né programmate durante le lezioni
- k) Danneggiamento dei locali, delle attrezzature didattiche e violazione delle norme di sicurezza e di igiene
- l) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola
- m) Atti di violenza di qualsiasi genere, fisica, psicologica, morale nei confronti delle persone
- n) Furto di beni
- o) Introduzione e/o uso di ogni e qualsiasi sostanza stupefacente in ogni e qualsiasi forma e quantità
- p) Utilizzo di telefoni cellulari/altri dispositivi e/o di internet per fini illeciti o contro la decenza, o che possa anche solo potenzialmente arrecare danno o pregiudizio all'integrità fisica, psichica, morale, all'immagine e alla reputazione di una persona, e comunque in violazione a quanto previsto dall'Allegato I
- q) Atti di bullismo e/o atti vandalici, e/o di cyber-bullismo anche alla luce di quanto previsto dalla Legge e dall'Allegato I
- r) Consumo, detenzione di bevande alcoliche
- s) Reiterazione di comportamenti contrari ai doveri scolastici e/o posti in essere in violazione a qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento e relativo Allegato I
- t) Offese verbali gravi ai compagni e/o ai docenti e/o al personale ATA e comportamenti in generale lesivi della dignità personale.

Art.3 Sanzioni disciplinari

Mancanze disciplinari	Sanzione disciplinare	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
a) Fumare	Sanzione pecuniaria secondo la normativa vigente	Dirigente scolastico o suo delegato	Non impugnabile VEDI Applicazione normativa antifumo Allegato II

b) Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici c) Inosservanza degli orari in genere d) Frequenti e numerose assenze non adeguatamente e puntualmente giustificate e) Disturbo dell'attività didattica f) Uscite ripetute o prolungate dalla classe. g) Attività non autorizzate né programmate durante le lezioni	Ammonizione verbale con "Annotazione" nel registro elettronico alla prima infrazione. "Richiamo" scritto nel registro elettronico alla seconda infrazione. "Nota disciplinare" scritta sul registro di classe; Sospensione da uno a tre giorni alla terza nota disciplinare	Docente	Non impugnabile
h) Danneggiamento dei locali, delle attrezzature didattiche e violazione delle norme di sicurezza e di igiene, mancato uso nei laboratori dei DPI i) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola	Riparazione immediato del danno o risarcimento con Nota disciplinare. Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. Eventuale misura accessoria	Il Consiglio di classe	Organo di Garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)
j) Uso dello smartphone.	Nota disciplinare alla prima infrazione; Sospensione dalle lezioni di un giorno alla seconda infrazione ; Sospensione fino a un massimo di cinque giorni alla reiterazione delle infrazioni. Eventuale misura accessoria.	Il Consiglio di classe	non impugnabile
k) Atti di violenza di qualsiasi genere, fisica, psicologica, morale nei confronti delle persone l) furto di beni m) introduzione e/o uso di ogni e qualsiasi sostanza stupefacente in ogni e qualsiasi forma e quantità n) utilizzo di telefoni cellulari/altri dispositivi e/o di internet per fini illeciti o	Sospensione fino a 15 giorni Eventuale misura accessoria A seconda della gravità e qualora il comportamento sia riconducibile ad un reato: sospensione superiore a 15 giorni fino alla esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, salva l'applicazione della sanzione	Il Consiglio di classe Il Consiglio di istituto	Organo di garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)

Art.6 Procedimento

Il coordinatore di classe o il docente che viene a conoscenza di comportamenti contrari al regolamento di disciplina comunica immediatamente alla famiglia attraverso il registro elettronico la mancanza disciplinare (Annotazione/Richiamo/Nota disciplinare a seconda dei casi).

Il coordinatore o il docente deve informare contestualmente il dirigente scolastico. Nei casi in cui la sanzione preveda la sospensione dalla frequenza dell'attività didattica, il coordinatore informa il dirigente scolastico, il quale provvede alla convocazione del consiglio di classe entro 10 gg dalla comunicazione. Il provvedimento di sospensione è notificato tempestivamente alla famiglia e allo studente maggiorenne e diventa esecutivo dopo 15 giorni, fatto salvo il diritto di impugnare il provvedimento dinnanzi all'organo di garanzia. Nei casi di urgenza e in caso di mancanze disciplinari durante l'ultimo periodo di scuola i termini possono essere ridotti.

Art.7 Disposizioni finali

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'Istituto.

Per quanto non indicato nel regolamento si rimanda al DPR n°235 /07, e alle disposizioni di Legge applicabili.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it
www.galileiarzignano.gov.it

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Deliberato dal Cdl nella seduta del 04/09/2025

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito pressol'Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico "G.Galilei" di Arzignano, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto o dai genitori, se minorenni, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
 - un rappresentante degli studenti individuato tra i membri del Cdl;
 - due rappresentanti dei genitori di cui un membro supplente, individuati tra i membri del Cdl.Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti.
2. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.
3. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti

studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un docente.

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
8. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

ART. 4 – I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto e Dialogo, ovvero da parte di studenti.
5. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
6. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante comunicazione sul registro elettronico, sezione riservata alla famiglia.

Arzignano, 3 febbraio 2026

REGOLAMENTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE (con Integrazioni del 3 febbraio 2026)

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 3 febbraio 2026 è parte integrante del Regolamento generale dell'Istituto G.Galilei.

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei viaggi d'istruzione, delle visite e delle uscite didattiche.

I Consigli di classe ed il Collegio dei docenti devono deliberare in conformità a detti criteri nel formulare al Consiglio le proposte di visite e di viaggi d'istruzione. Nessun viaggio può essere effettuato se non dopo esplicita deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di istituto, ritenendo prioritario, in ogni uscita, visita e/o viaggio di istruzione, l'aspetto didattico-educativo, indica per tali attività i seguenti obiettivi generali:

- Miglioramento della socializzazione.
- Crescita dell'autonomia personale e del senso di responsabilità in ambienti diversi da quello strettamente scolastico.
- Incremento degli strumenti culturali e professionali in possesso degli studenti, con particolare attenzione alle tipicità caratterizzanti gli indirizzi di studio del nostro Istituto.
- Conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturalistici, storico-geografici, socio-economici, tecnici, ecologici e artistici ed approfondimenti dei percorsi curricolari.

Uscite, visite e viaggi d'istruzione devono inserirsi organicamente nella programmazione scolastica alla quale concorrono, secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, il Consiglio d'Istituto.

Viaggi e visite devono essere economicamente sostenibili per le famiglie ed offrire le necessarie garanzie dal punto di vista della sicurezza (Circolare Ministeriale n. 623 del 02/10/1996, Circolare MIUR.AOODRFVG. n. 1282 del 01/02/2017, D. Lgs.36/2023, Nota 8524 del 07/11/2025).

Tipologie delle attività

- **"Viaggi di istruzione"**: si tratta di viaggi di integrazione culturale e professionale in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno e di norma non maggiori di sei;

- **"Visite guidate"**: indicano viaggi presso località e/o aziende ed enti di interesse storico, artistico, professionale, ambientale anche in orario extrascolastico e con rientro in sede nello stesso giorno;
- **"Uscite didattiche"**: sono uscite sul territorio che si concludono in orario scolastico.
- **"Viaggi linguistici all'estero"**: sono attività didattiche curricolari o extracurricolari svolte all'estero, approvate dagli Organi Collegiali e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), finalizzate al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative e alla promozione della cittadinanza interculturale attraverso percorsi di studio strutturati e l'immersione nel contesto sociale del paese ospitante.

Norme generali

Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri organizzativi per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Art. 1 Partecipazione al viaggio o visite guidate.

- a) Considerata la valenza didattica e relazionale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione **almeno dei tre quarti degli studenti (il 75% della classe)** componenti la classe interessata, con l'eccezione degli alunni legittimamente impediti (casi di legittimo impedimento: partecipazione a competizioni e gare di studenti con PFP, motivazione di ordine religioso, ricoveri ospedalieri, documentati problemi di salute, irrogazione di sanzione disciplinare di esclusione dal viaggio). In caso contrario il viaggio non potrà essere autorizzato.
- b) Per gli studenti non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni.

Art. 2 Criteri di non ammissione al viaggio o visite guidate.

Il Consiglio di Istituto rimette al Consiglio di classe la possibilità di non ammettere al viaggio di istruzione o alle visite guidate determinati studenti il cui comportamento, frequentemente e pericolosamente incontrollato, possa comportare un aggravamento del rischio per l'allievo stesso e per i compagni, rispetto all'ordinaria attività in classe. I comportamenti pericolosi devono essere stati documentati da note disciplinari. La possibilità di esclusione deve essere preventivamente comunicata a tutte le famiglie. L'esclusione non discende da intenti pregiudizialmente discriminatori, né da sanzioni accessorie relative a comportamenti che siano già stati oggetto di interventi disciplinari, ma viene assunta come decisione prudenziale nei confronti di studenti che, per i precedenti di insofferenza alle regole disciplinari, non diano affidamento di un comportamento adeguato in situazioni in cui i rischi, concernenti la sicurezza e l'ordinato svolgimento dell'iniziativa, risultano oggettivamente più consistenti rispetto all'ordinaria attività didattica.

Art. 3 Pianificazione del viaggio o visite guidate.

Tutte le iniziative devono essere adeguatamente preparate e, in sede conclusiva, ampiamente relazionate, evidenziando il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. I Consigli di Classe devono programmare e comunicare le proposte di viaggi, visite ed uscite didattiche in tempo utile per consentire agli altri organi collegiali una ponderata valutazione ed una consapevole delibera delle iniziative proposte.

Art. 4 Accompagnatori.

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del Consiglio della classe partecipante. **Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi o frazione.**

Verificata la disponibilità dei docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.

Per gli studenti con disabilità il numero degli accompagnatori aggiuntivi, è definito caso per caso, ai sensi della normativa vigente. L'Istituzione Scolastica garantisce la piena partecipazione degli alunni con disabilità a viaggi e uscite didattiche. Il Consiglio di Classe, in coerenza con il PEI, stabilisce le misure di supporto necessarie e individua, per gli alunni in situazione di gravità o ridotta autonomia, **un accompagnatore qualificato dedicato** che può essere individuato tra i docenti di sostegno o tra i docenti curricolari. I costi di viaggio e soggiorno di tale accompagnatore sono interamente a carico del bilancio scolastico, con totale esonero per la famiglia dell'alunno. Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo, con il parere favorevole del DSGA.

In casi eccezionali si può prevedere anche la partecipazione del genitore dell'alunno con disabilità, il quale però dovrà sostenere il costo del trasporto, del vitto e dell'alloggio.

I docenti e gli eventuali A.T.A., a norma delle vigenti disposizioni ministeriali in merito, dovranno sottoscrivere dichiarazione di consenso all'accompagnamento degli alunni e di assunzione delle specifiche responsabilità di vigilanza sugli stessi.

Art. 5 Scelta delle mete.

È opportuno evitare mete molto lontane dalla sede della scuola, favorendo, per i viaggi in Italia, la propria regione e quelle vicine. Per i viaggi all'estero sono da preferire i Paesi più vicini, nell'ambito dell'Unione Europea, e quelli confinanti con l'Italia.

Le mete dei viaggi di più giorni sono individuate dal Dirigente Scolastico in collaborazione con lo staff, tenendo conto delle esperienze pregresse, delle condizioni di mercato e compatibilmente con le disponibilità economiche degli studenti. Eventuali mete alternative potranno essere valutate solo nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle procedure adottate con il presente regolamento.

I viaggi di più giorni verso destinazioni diverse devono essere realizzati, per quanto possibile, nello stesso periodo e preferibilmente con un numero ridotto di classi per ogni meta.

I Viaggi e le visite non devono comprendere giorni festivi, salvo particolari motivazioni del tutto eccezionali valutate dal Dirigente, e non devono cadere in coincidenza di attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, attività di recupero, attività già programmate di FSL (ex PCTO).

Art.6 Durata dei viaggi o delle visite guidate.

I giorni concessi per i viaggi e visite d'istruzione sono così stabiliti:

- a. classi 1^a e 2^a: max 2 giornate intere non consecutive in Italia e max 3 mattinate per uscite didattiche (*per visite guidate a mostre, musei, aziende, fiere, nonché per attività previste da specifici progetti*).
- b. classi 3^a e 4^a: fino a tre giorni interi per le terze e fino a quattro giorni interi per le quarte, eventualmente consecutivi, prioritariamente in Italia; in alternativa il Consiglio di Classe potrà proporre fino a tre mattinate per visite guidate sia per le terze che per le quarte (*per visite guidate a mostre, musei, aziende, fiere, nonché per attività previste da specifici progetti*).
- c. classi 5^a: fino a 5 giorni interi, eventualmente consecutivi, in Italia o all'estero; in alternativa fino a cinque giorni per visite guidate.
- d. Studenti partecipanti a progetti didattici con parziale finanziamento esterno: fino a 6 giorni anche consecutivi per viaggi in Italia e all'estero.

Non rientrano nel conteggio del numero di giorni ammesso le uscite didattiche, le visite guidate o i viaggi d'istruzione effettuati in PCTO.

Art.7 Periodizzazione e limiti di spesa.

L'effettuazione dei viaggi, per motivazioni economiche, deve avvenire in periodi di bassa o media stagione. Non saranno concesse autorizzazioni per viaggi eccessivamente costosi, onde permettere la massima partecipazione e salvaguardare il fine educativo.

Potranno partecipare alle uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione solo gli studenti che hanno versato il contributo obbligatorio per l'assicurazione.

Il limite di spesa per le uscite didattiche, per le visite guidate e per i viaggi d'istruzione è fissato dal Consiglio d'Istituto.

Attuali tetti di spesa:

- a. terze massimo 350,00 euro
- b. classi quarte massimo 500,00 euro
- c. classi quinte massimo 650,00 euro.

Art. 8 Welfare studentesco e Fondo di Solidarietà.

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l'uguaglianza e la piena partecipazione degli studenti alla vita scolastica (art. 3 Cost.), l'Istituto costituisce annualmente un **Fondo di Solidarietà** dedicato ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.

L'accesso alle agevolazioni avviene su richiesta della famiglia, previa presentazione dell'attestazione **ISEE** in corso di validità. Il Consiglio d'Istituto definisce annualmente i criteri di assegnazione (fasce di reddito, priorità per situazioni di disagio improvviso) e l'entità del contributo (copertura totale o parziale della quota), nei limiti delle risorse disponibili.

L'Istituzione Scolastica garantisce la **massima riservatezza** nell'istruttoria delle pratiche, assicurando che l'identità dei beneficiari sia nota esclusivamente al Dirigente Scolastico e al personale di segreteria preposto, evitando qualsiasi forma di stigmatizzazione dello studente all'interno del gruppo classe.

Art. 9 Mezzi di trasporto e requisiti di sicurezza.

La scelta del mezzo di trasporto (autobus, treno, aereo, nave) è effettuata secondo criteri di economicità, efficienza e, in via prioritaria, di sicurezza. Per i viaggi a lungo raggio è preferibile l'utilizzo del treno o dell'aereo, combinato con servizi di trasferimento in loco.

L'Istituzione Scolastica affida il servizio di trasporto su gomma esclusivamente a ditte in possesso di regolare licenza, che garantiscano il rispetto della normativa vigente.

Le ditte incaricate devono garantire l'impiego di autisti in possesso dei requisiti psico-fisici e professionali previsti. È fatto obbligo assoluto di rispettare le normative europee (Reg. CE 561/2006) relative ai tempi di guida e di riposo. Nella programmazione del viaggio, il Consiglio di Classe deve prevedere itinerari compatibili con tali vincoli, includendo l'eventuale presenza del secondo autista per tratte lunghe.

Art.10 Controlli e Vigilanza

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere l'intervento della Polizia Stradale prima della partenza per la verifica dell'idoneità del mezzo e del conducente. I docenti accompagnatori hanno il compito di segnalare tempestivamente al Dirigente eventuali palesi irregolarità (es. usura pneumatici, cinture non funzionanti, condotta di guida imprudente) e, se necessario, di richiedere l'interruzione del viaggio a tutela dell'incolumità degli studenti.

Art.11 Varie.

a) I viaggi dovranno essere programmati con la formula della mezza pensione. Tutti i docenti accompagnatori dovranno usufruire della gratuità. Potranno essere autorizzati

docenti accompagnatori privi di gratuità solo in presenza di fondi specificatamente dedicati e sufficientemente capienti.

b) Non possono essere organizzati viaggi d'istruzione e visite negli ultimi 30 giorni di lezione, salvo iniziative previste da specifici progetti non realizzabili in altri periodi.

c) Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare direttamente le uscite didattiche sul territorio (in orario scolastico), previa delibera del Consiglio di classe e dopo l'acquisizione del consenso delle famiglie degli studenti.

Procedura di attuazione

Art. 1. Richiesta di attuazione.

Una volta approvato il Piano viaggi d'istruzione/visite guidate/uscite didattiche, la formale richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto (vitf010009@istruzione.it) dovrà essere stilata, a cura del docente referente dell'iniziativa, sul **Modello M1** a disposizione sul sito web e trasmesso con apposita circolare.

Gli insegnanti proponenti sono tenuti a verificare preliminarmente con precisione la fattibilità e la disponibilità degli studenti alla partecipazione, evitando di proporre iniziative destinate a essere in seguito annullate.

Art. 2 Modulistica.

I modelli dovranno essere compilati in modo completo, fornendo tutte le informazioni richieste, firmati da tutti i docenti componenti il C.d.C, in mancanza di delibera, e inoltrati per posta elettronica all'indirizzo vitf010009@istruzione.it.

Si sottolinea che la richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione dei seguenti elementi:

- a) itinerario, durata e programma del viaggio d'istruzione o della visita guidata coerente con il percorso formativo;
- b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti;
- c) numero presunto di allievi partecipanti;
- d) eventuale presenza di allievi con disabilità;
- e) spesa-unitaria massima orientativa.
- f) Necessità di prenotazioni di mezzi di trasporto o visite guidate, ingressi riservati, esigenze particolari.

Per le uscite di un giorno la segreteria provvederà unicamente a prenotare i pullman, per tutte le altre prenotazioni gli insegnanti dovranno provvedere autonomamente o inserire le richieste nell'ambito dei pacchetti richiesti alle agenzie viaggi.

Art. 3 Tempistiche.

Entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente il Collegio approva i viaggi di istruzione delle classi quinte ed entro il 30 settembre successivo gli eventuali viaggi, le visite guidate

e le uscite didattiche per l'anno in corso. I cdc definiscono il proprio piano delle uscite/visite/viaggi e presentano per ognuno di essi il Modello M1 entro e non oltre il 15 ottobre.

Le domande presentate fuori termine, in modo incompleto o senza gli elementi necessari non saranno prese in considerazione.

Saranno ammesse, con riserva, le richieste di visite guidate presentate fuori termine solo se riguardanti iniziative specifiche di cui si è avuta conoscenza dopo il 30 settembre e se il tempo di presentazione della richiesta consente comunque la necessaria valutazione degli organi collegiali nelle riunioni ordinariamente già calendarizzate. Inoltre sono ammesse le uscite legate alla partecipazione a concorsi e gare anche se non presentate entro il 30 settembre.

Art.4 Approvazione del Piano Annuale dei viaggi di istruzione

Entro il mese di settembre le proposte pervenute saranno presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera il "Piano Annuale dei viaggi di istruzione", che sarà consegnato alla segreteria per il successivo inoltro al C.d.I.

Al Consiglio di Istituto spetta la delibera di adozione di detto "Piano", al Dirigente Scolastico l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.

Si evidenzia che la procedura prevista per viaggi d'istruzione e visite guidate, ed in particolare il passaggio agli organi collegiali, non potrà essere derogata per evidenti motivazioni amministrative, economiche e di sicurezza. Per quanto non specificatamente menzionato nel regolamento d'Istituto si rimanda alla normativa vigente.

Norme generali cui devono attenersi i docenti

Docente referente

1. Il Consiglio di classe individua la proposta di viaggio o di visita, i docenti accompagnatori ed il/i supplente/i.
2. Per i viaggi di istruzione la commissione viaggi cura gli adempimenti organizzativi, nello specifico:
 - effettua proposte di itinerari al Collegio;
 - redige il capitolato viaggi per poter procedere all'attività negoziale e lo trasmette alla segreteria didattica;
 - predispose le bozze di circolari per le famiglie e gli studenti con il programma dettagliato;
 - tiene i contatti con l'operatore economico individuato.
3. Per le visite guidate e per le uscite didattiche il docente proponente sarà il referente dell'attività e avrà cura di:

- coinvolgere i cdc, cercando abbinamenti;
- predisporre l'itinerario e trasmetterlo alla segreteria didattica (meta, ingressi, guide, ecc)
- predisporre le bozze di circolari per le famiglie e gli studenti con il programma dettagliato
- i coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di sollecitare eventuali insolvenze di pagamento

Docenti ed eventuali altri accompagnatori

1. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti.
2. Verificata la disponibilità dei docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.
3. I docenti devono essere adeguatamente preparati sulle destinazioni del viaggio d'istruzione o della visita guidata, sullo specifico programma di visita/viaggio.
4. La preparazione del viaggio/visita è parte integrante del progetto formativo di classe ed è soggetta a verifica al termine dell'iniziativa: non sono ammessi viaggi/visite non adeguatamente preparati e illustrati dettagliatamente agli studenti.
5. Gli insegnanti accompagnatori nei diversi viaggi d'istruzione dovranno essere forniti di polizze assicurative integrative riguardo alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi e agli infortuni, salvo stipulazione di assicurazione scolastica comprensiva anche dei rischi del personale docente accompagnatore. In caso contrario i viaggi non saranno autorizzati. Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere forniti di:
 - a) Per visite/viaggi in Italia: carta d'identità o altro documento valido e Tessera Sanitaria.
 - b) Per visite/viaggi all'estero: carta d'identità valida per l'espatrio (non altre tessere ministeriali) o passaporto regolarmente bollato, se necessario, e Tessera Sanitaria.
6. Ai diversi viaggi non potranno partecipare genitori o parenti degli alunni (salvo deroga, da autorizzare caso per caso per alunni con disabilità).
7. Dovrà essere assicurato l'avvicendamento e la rotazione dei docenti accompagnatori nel corso degli anni. Per ogni anno scolastico un docente potrà partecipare a viaggi e visite guidate per un massimo di **3 giorni, per le classi dalla prima alla terza, 4 giorni per le classi quarte e di 5 per la classe quinta**, si potrà andare in deroga a tali limiti in via eccezionale previa autorizzazione del Dirigente. Gli accompagnatori dovranno essere docenti delle classi che effettuano il viaggio e preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Dirigenza. Per i viaggi all'estero

si dovrà curare che almeno uno degli accompagnatori possieda una buona conoscenza della lingua del paese da visitare o della lingua inglese.

8. È necessario che la sistemazione alberghiera proposta dalle agenzie, sia per l'alloggio che per il vitto, soddisfi i necessari e pattuiti livelli di igiene, di sicurezza e di benessere per i partecipanti. Nel caso, giunti in loco, la reale situazione non corrispondesse con quanto stabilito in contratto, il docente accompagnatore deve contattare immediatamente l'agenzia e la scuola.

9. I docenti accompagnatori al termine del viaggio/visita guidata dovranno compilare il **Modello M5**.

10. Ai docenti accompagnatori viene riconosciuto forfettariamente un numero di ore o di compensi nella misura stabilita annualmente nei criteri di organizzazione del servizio presentati alla R.S.U. d'Istituto.

11. Nel caso in cui un docente accompagnatore rinunci all'incarico dopo che sia stata effettuata la prenotazione del volo, costringendo la scuola a modificare la stessa previo pagamento di mora, tale quota sarà a carico del docente rinunciatario.

12. Nel caso di classi impegnate in visite didattiche, viaggi di istruzione o altre attività o eventi che comportano una modifica dell'orario delle lezioni, i docenti in servizio ma privi della classe sono da considerarsi a disposizione secondo il loro normale orario. I docenti, in alternativa alle ore a disposizione di cui sopra, potranno essere utilizzati per attività programmate secondo un piano predisposto dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori in funzione delle esigenze della scuola.

Norme generali cui devono attenersi gli studenti

Art.1 Autorizzazioni e pagamenti.

a) A norma delle vigenti disposizioni in merito, i genitori o i tutori degli studenti dovranno far pervenire alla scuola, il proprio assenso alla partecipazione alle iniziative in oggetto, il consenso alla partenza dell'allievo/a, dovranno provvedere a versare la quota richiesta entro i termini stabiliti e consegnare la dichiarazione di cui al **Modello M6** di essere a conoscenza che la responsabilità di eventuali comportamenti non conformi alle norme, con possibili richieste risarcitorie, ricade anche sulle famiglie.

b) La somma, a titolo di acconto, dovrà essere versata individualmente sul c/c intestato all'Istituto, o secondo le modalità indicate nelle circolari, entro e non oltre il termine indicato.

c) La mancata adesione entro i termini indicati comporta automaticamente l'annullamento del viaggio per l'intera classe qualora il numero dei partecipanti non raggiunga i tre quarti degli iscritti.

d) Qualora uno o più studenti non confermassero la loro adesione dopo il versamento del primo acconto senza motivata e documentata motivazione, l'acconto stesso non sarà

restituito ed eventuali spese e penalità relative alla revisione dei prezzi per gli altri partecipanti o all'annullamento del viaggio saranno addebitate ai rinunciatori.

e) In caso di rinuncia motivata e documentata dopo il versamento del primo acconto o dell'intero importo, potrà comunque essere trattenuta una quota per il pagamento di spese non rimborsabili (ad esempio biglietti aerei, prenotazioni visite, ecc.) o per quanto fissato a titolo di penalità nei contratti sottoscritti con le agenzie di viaggio.

f) La quota di partecipazione per le gite di un giorno, in caso di mancata presenza alla partenza o rinuncia entro sette giorni dalla partenza, senza adeguata e documentata motivazione, non sarà rimborsata.

Art. 2 Documenti di viaggio.

Si rammenta agli studenti italiani che al momento della partenza devono essere muniti di:

- a) Per visite/viaggi in Italia: carta d'identità o altro documento valido e Tessera Sanitaria.
- b) Per visite/viaggi all'estero: carta d'identità valida per l'espatrio (non altre tessere ministeriali) o passaporto regolarmente bollato, e Tessera Sanitaria.

Per gli studenti stranieri si rammenta che al momento della partenza devono essere muniti di:

- a) Per visite/viaggi in Italia: carta d'identità italiana, permesso di soggiorno e Tessera Sanitaria.
- b) Per visite/viaggi in Unione Europea/area Schengen: carta d'identità italiana, permesso di soggiorno, passaporto e Tessera Sanitaria.
- c) Per visite/viaggi al di fuori dell'Unione Europea/area Schengen: carta d'identità italiana, permesso di soggiorno, passaporto con i visti necessari per essere ammessi nello Stato da visitare e Tessera Sanitaria.

Le eventuali spese derivanti dalle azioni intraprese per risolvere i problemi determinati dal possesso di documenti personali non regolari o scaduti, saranno addebitate agli studenti responsabili.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE I VIAGGI.

1. Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell'hotel, un documento d'identità valido per l'espatrio (carta d'identità o Passaporto e permesso di soggiorno per chi non ha la cittadinanza italiana) e la Tessera Sanitaria (in originale o in copia se gli originali sono depositati in albergo).
2. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (la norma è valida anche per i maggiorenni).
3. Essere puntuali agli appuntamenti indicati dai docenti (colazione, partenza e quelli in corso di giornata) e rispettare precisamente il programma culturale di viaggio/visita.

4. Il rispetto delle persone, delle cose e delle abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.
5. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
6. Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità offerte dal viaggio.
7. Per ragioni di sicurezza, oltre che d'igiene, è vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze e oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. Resta tassativo il divieto di fumare in camera.
8. È assolutamente vietato allontanarsi dall'albergo nelle ore notturne. È proibito altresì il raduno degli studenti in ore notturne.
9. Mantenere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell'albergo, autisti, guide, referenti del progetto, accompagnatori ecc.), un comportamento corretto e rispettoso.
10. Evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi o esibizionistici che non sarebbero certamente apprezzati e che potrebbero essere sanzionati dalle forze dell'ordine.
11. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o a cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno d'immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte.
12. Eventuali danni, appropriazioni indebite o rumori molesti presso l'albergo potranno comportare la mancata restituzione parziale o totale della cauzione.
13. È vietato l'uso del telefonino durante le attività programmate, ed in particolare durante le visite guidate e negli ambienti che si stanno visitando.
14. In caso di manifesto e/o ripetuto comportamento scorretto, tale da turbare il regolare svolgimento dell'iniziativa culturale, saranno tempestivamente informate la Dirigenza Scolastica e le famiglie per gli eventuali concordati provvedimenti che potranno prevedere anche il rientro anticipato dell'alunno/a con modalità, oneri e costi a carico della famiglia.
15. Si ricorda che l'assenza degli alunni dalle lezioni senza grave, giustificato e documentato motivo, il giorno successivo al rientro dal viaggio d'istruzione (sia in Italia che all'estero) comporterà necessariamente l'adozione di conseguenti provvedimenti disciplinari ed influirà sull'attribuzione del voto di condotta.
16. Ogni studente o studentessa partecipante e i suoi genitori sono tenuti a firmare e sottoscrivere il "Patto di corresponsabilità educativo e dichiarazione di impegno per il viaggio" prima della partenza (**Modello M7**).

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera n. 13 del 03/02/2026